



Comune di VESTENANOVA

Provincia di VERONA

Ordinanza N.
Data di registrazione

31
30/09/2026

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL
01 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m3;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di VESTENANOVA risulta inserito nella zona ALPI-PREALPI;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo

Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;
- la DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 ha approvato le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026;

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI:

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
- la nota esplicativa della Regione Veneto del 20 febbraio 2024 inviata al TTZ della Provincia di Verona, riguardante le deroghe ai divieti di abbruciamento di residui vegetali di potatura delle piante per tutela sanitaria, in cui la U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha chiarito che costituiscono motivi sanitari e di sicurezza unicamente le emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;
- la Misura AG.1 dell'allegato A1 della DGR 377 del 15 aprile 2025 recante “Divieto di combustione all'aperto di residui agricoli e forestali e incentivazione di modalità gestionali alternative”;

O R D I N A

1. in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il **divieto di effettuare combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali legate ad emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;

2. per gli esercizi commerciali e assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle categorie di edifici E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ai sensi dell'art.3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, **divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l'esterno** nei periodi in cui gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti risultano in funzione. In deroga alla presente disposizione, nei suddetti locali le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un'efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l'obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi. Si riporta la classificazione degli edifici di cui all'art.3 del richiamato DPR 26 agosto 1993, n.412:

- E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- E.3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o casi di cura e assimilabili;
- E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili;
- E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
- E.8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

3. **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse** legnose per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017 dimostri che per tali impianti la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

ed è inoltre fatto

O B B L I G O

1. nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, **di impiegare pellet certificato di classe A1**, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall' Allegato X, Parte II, sez.4, paragrafo1, lett. d) del D. Lgs. 152/2006 – Parte V. Per generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC17065;

2. **temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale**, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013,

con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

I N F O R M A

che la DGRV 1024 del 18 settembre 2026 prevede inoltre le seguenti misure di accompagnamento a carattere facoltativo, finalizzate a rafforzare il beneficio ottenibile:

1. **potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico**, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, nelle sedi ricadenti nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con riferimento alle figure "smartabili" definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti (temporanea integrazione dell'Azione T.5.e in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
2. **lavaggio sistematico e pianificato delle strade a maggiore traffico**, per la riduzione del PM10 da risospensione derivante dall'usura di freni e pneumatici, privilegiando ove tecnicamente possibile l'utilizzo di acqua non potabile e/o depurata di riuso nonché, al fine di prevenire il rischio di gelate e garantire la sicurezza stradale, sospendendo tassativamente le operazioni di lavaggio qualora la temperatura al suolo sia inferiore o uguale a +3°C o qualora le previsioni meteorologiche ufficiali segnalino il rischio di imminenti gelate notturne (temporanea integrazione dell'Azione T.11.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
3. **potenziamento dell'incentivazione al Bike to work**, finalizzato a massimizzare gli spostamenti abituali casa/lavoro in mobilità soft, su tutto il territorio regionale (temporanea integrazione dell'Azione T.5.c in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.).

Sanzioni previste

Chiunque violi i divieti contenuti nella presente ordinanza, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

STEFANO PRESA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate